

REGIONE VENETO  
PROVINCIA DI TREVISO



**COMUNE DI CONEGLIANO**  
PIAZZA CIMA, 8  
31015 CONEGLIANO (TV)

**PROPOSTA DI PROJECT-  
FINANCING AI SENSI  
DELL'ART. 183 COMMA 9  
D.Lgs 18/04/2016 N. 50**

**PROGETTO PRELIMINARE  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
DELLA RETE DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**ELABORATI ALLEGATI:**

- Bozza di convenzione rev. 03

28 OTTOBRE 2016



**COMUNE DI CONEGLIANO**

**Provincia di Treviso**

**Repubblica Italiana**

**CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE "PROJECT-FINANCING" DI CUI ALL'ART. 183 COMMA 15 D.Lgs. N° 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CONEGLIANO (CIG: N. \_\_\_\_\_)**

L'anno duemilasedici (2016), addì \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_ (03), in Conegliano, presso la sede municipale di via \_\_\_\_\_ e più precisamente nell'ufficio del Segretario Comunale;

Avanti a me, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Conegliano, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

▪ \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ presso la sede municipale, il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Responsabile della 3<sup>a</sup> Unità Operativa in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI CONEGLIANO**, con sede in Conegliano (TV) via Piazza Cima n. 8 codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, giusto provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2016, che di seguito nel presente atto verrà denominato semplicemente "Concedente"

- **Botter Giovanni**, nato a **TREVISO (TV)** il 13/10/1944, in qualità di legale rappresentante della Società **GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL**, con sede in via Visentin, 3 31050 PONZANO

VENETO TREVISO (TV), C.F. 04423920265, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto Sociale/dall'Assemblea dei Soci in data \_\_\_\_\_, di seguito nel presente contratto denominato "Concessionario".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

## **PREMETTONO**

- che la ditta GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL ha presentato con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ un progetto di fattibilità, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016 di project financing per ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti della Pubblica Illuminazione e servizio di gestione, manutenzione degli stessi e fornitura di energia elettrica con l'opzione del finanziamento conto terzi tramite concessione;

- che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato tale progetto preliminare e contestualmente la ditta Gianni Botter Impianti S.R.L. di Ponzano Veneto è stata individuata come soggetto promotore;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto l'interesse pubblico della proposta di cui al punto precedente; è stato disposto l'inserimento dell'intervento di Riqualificazione Energetica della rete di Pubblica Illuminazione, all'interno del Programma Triennale delle opere pubbliche triennio \_\_\_\_\_ e dell'elenco annuale, stabilendo di indire una gara di project financing, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla ditta Gianni Botter Impianti S.R.L. di Ponzano Veneto che verrà invitata in qualità di promotore, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione;

- che con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvato il bando di gara per "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 183 COMMA 15 D. Lgs. N. 50/16 DEL

## **PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"**

- che la gara di cui sopra è stata bandita con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli \_\_\_\_\_ del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla ditta Gianni Botter Impianti S.R.L. di Ponzano Veneto quale soggetto promotore;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile della 3<sup>U.O.</sup> aggiudicava in via provvisoria, l'intervento di Riqualificazione Energetica della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Conegliano, previa verifica di comprova del possesso dei requisiti indicati nel bando, al soggetto promotore Società GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL, con sede in via Visentin, 3 31050 PONZANO VENETO TREVISO (TV), C.F. e Partita Iva n. 04423920265;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, detta gara veniva aggiudicata definitivamente alla ditta GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL, con sede in via Visentin, 3 31050 PONZANO VENETO TREVISO (TV), C.F. e Partita Iva n. 04423920265 per il valore complessivo al netto dell'Iva pari ad \_\_\_\_\_ di cui Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-che allo stato attuale non sussistono, pertanto, impedimenti di qualcun genere, nei confronti del concessionario, in merito all'assunzione del presente contratto.  
Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto del Contratto - Caratteristiche generali e finalità della concessione.**

Il Comune di Conegliano, a mezzo del costituito suo Responsabile della 3ª U.O., in esecuzione della citata determinazione, affida in concessione al concessionario in via esclusiva che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, in conformità al progetto preliminare presentato dal promotore posto a base di gara, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli impianti stessi con tecnologia a led, l'erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, nonché la sua gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, ad esclusione della sola manutenzione straordinaria degli impianti semaforici, per l'intera durata della concessione.

La concessione prevede inoltre:

- la fornitura di energia elettrica delle telecamere di videosorveglianza e degli attuali 5 pannelli luminosi, nonché delle future apparecchiature finalizzate allo sviluppo della cd. smart city, per le quali il concessionario autorizza sin d'ora il cedente alla loro installazione sugli impianti di pubblica illuminazione.
- fornitura e posa in opera delle colonnine di ricarica autoveicoli elettrici compresa di gestione manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria sarà posta a carico del soggetto che ne incasserà l'eventuale tariffa.

Sono oggetto del contratto:

- le prestazioni, a rischio e spesa dell'affidatario, relative alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti e delle lampade esistenti sul territorio comunale relativamente alla pubblica illuminazione, con lampade a Tecnologia LED, finalizzate al risparmio energetico ed all'abbattimento dell'inquinamento luminoso, secondo le prescrizioni riportate nella proposta di project financing.

#### **Art. 4 – Durata della Concessione**

nei documenti di gara del promotore.

2. Il canone annuo è stimato quindi in € \_\_\_\_\_ (Iva esclusa) così come indicato

dell'Iva nella misura di Legge.

b. l'importo stimato degli oneri della sicurezza ammonta ad € \_\_\_\_\_, al netto

come previsto nel bando e disciplinare di gara.

versate dall'impresa aggiudicataria in un'unica soluzione alla stipula del contratto così

quantificate in € \_\_\_\_\_ (Iva esclusa) non soggette a ribasso e che vengono

Legge, delle spese sostenute dal soggetto Concedente inerenti la concessione,

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva, nella misura di

a. l'importo complessivo stimato dell'investimento ammonta ad € \_\_\_\_\_ inclusi

1. Ai fini della presente concessione, le parti danno atto che :

#### **Art. 3 – Entità della concessione.**

del Concedente del progetto definitivo/esecutivo validato.

atto potranno essere intrapresi dal Concessionario solo a seguito dell'avvenuta approvazione da parte

Le attività di realizzazione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica di cui al presente

integrante e sostanziale del presente atto anche se non vengono allo stesso allegati.

negli allegati di cui al progetto preliminare della proposta di project financing costituenti parte

singolarmente che per singolo corpo illuminante. Sono comprese nel contratto tutte le attività presenti

monitoraggio e gestione con tecnologia GPRS da sistema remoto, per tutte le tratte ( vie) sia

di illuminazione pubblica, con possibilità di riduzione del flusso luminoso mediante il sistema di

successivo art.6 l'allacciamento ai vari punti di connessione alla rete locale già presenti per il servizio

L'impianto comprende, così come disciplinato e previsto dal piano di manutenzione di cui al

- a. 1. La presente Concessione ha la durata di 180 mesi decorrenti dalla data della voltura dei contatori Enel. F? esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

#### **Art. 5 – Termine di esecuzione lavori - avvio della gestione.**

- 1. Il Concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera redatto in conformità all'art. \_\_\_\_\_ del Decreto Legislativo n. 50/2016, nel rispetto del progetto preliminare presentato dallo stesso Concessionario promotore in sede di proposta, degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza e delle entità economiche. Il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio Protocollo del Concedente il progetto definitivo/esecutivo è pari a giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di avvio dato dal R.U.P. con apposito verbale.

- Il termine di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non deve essere superiore a 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna ed inizio lavori che deve essere sottoscritto tra il R.U.P. e il soggetto Concessionario.
- Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto definitivo/esecutivo cui il Concessionario dovrà conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative economico finanziarie e gestionali del progetto e della documentazione d'offerta presentata dal soggetto promotore posta a base di gara.

#### **Art. 6 – Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici**

- Il contratto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formare parte integrante:

- Progetto preliminare posto a base di gara (Elaborati grafici e descrittivi progettuali dalla Tavola n. \_\_\_\_ alla Tavola n. \_\_\_\_ Planimetria della zona di intervento).

- Altri documenti posti a base di gara: relazione descrittiva e relazione generale del servizio, relazione tecnico specialistica, piano degli interventi, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi; computo metrico estimativo, piano di manutenzione; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; gestione e piano economico-finanziario;

#### ○ Documentazione d'offerta.

- Tutti i documenti sopra richiamati, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non vengono allo stesso materialmente allegati ma sottoscritti dalle parti unitamente a me Segretario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
- Non viene altresì allegato al presente atto il Disciplinare di gara quale documento che ne costituisce comunque parte integrante e sostanziale anch'esso, ed al quale le parti rimandano per ogni e qualsiasi parte dal presente atto non espressamente o diversamente disciplinata.

### Art. 7 Obblighi del Concessionario.

#### a. Principali obblighi del Concessionario.

Il Concessionario assume il rischio dell'installazione e della gestione tecnica dell'intero parco di illuminazione pubblica, ivi compresi i sostegni, i quadri, le linee e quanto altro non espressamente indicato ma comunque riconducibile all'oggetto della concessione per tutto il periodo della concessione, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Sono a carico del Concessionario:

- la predisposizione dello Studio di equivalenza illuminotecnica rispetto ai corpi illuminanti esistenti, fatte salve le eventuali richieste di modifica che l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere per fare fronte a eventuali singolarità;



- Il Concessionario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di concessione. Resta espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso

#### **b. Responsabilità del Concessionario.**

sottoscrizione del presente contratto.

- Il finanziamento di tutto quanto occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti con la
  - fornitura energetica degli attuali 5 pannelli luminosi installati nel territorio.
- Pannelli luminosi:
  - fornitura energetica delle attuali telecamere installate nel territorio.
- Sistemi di videovigilanza:
  - (variazioni di programmazione e supervisione guasti);
  - manutenzione ordinaria degli impianti semaforici oltre alla gestione remota degli stessi
  - fornitura energetica;
- Impianti semaforici (n. 22 così come indicate nelle tavole di progetto):
  - carico dell'amministrazione la manutenzione straordinaria.
- ordinaria e della gestione dei seguenti impianti accessori assegnati in concessione per i quali resta a materiale degli impianti di pubblica illuminazione. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione
- La perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eliminazione degli eventuali vizi sul materia.
- dal Concessionario, dovrà possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in proprio rischio l'onere di assicurarne al Concedente la costante fruibilità. Tutto il materiale fornito
- La messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto con la quale egli assume a della documentazione tecnica di gara e delle norme e disposizioni vigenti in materia.
- L'esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade nel rispetto

esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

- Il Concessionario, rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Soggetto Concedente e/o ad eventuali aventi causa, in dipendenza delle proprie attività ovvero per l'omissione all'adempimento di obblighi previsti dal presente contratto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di concessione.

#### c. Ulteriori obbligazioni del Concessionario.

1) 1. Il Concessionario s'impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione:

a) Ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla fruibilità di quanto messo in disponibilità del Concedente, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico del Concedente, e delle misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

b) All'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrati da parte o nei confronti del Concessionario stesso, laddove ne possa conseguire la propria impossibilità o incapacità ad adempiere correttamente le obbligazioni di cui al presente contratto;

c) Ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere correttamente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, con mezzi idonei a provarne l'avvenuta comunicazione (raccomandata ar, pec, ecc.).

Infine il Concessionario s'impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento,

anche in materia ambientale, di sicurezza, contributiva, previdenziale e fiscale.

2) Il concessionario si impegna a rispettare i seguenti oneri ed obblighi a suo carico:

- Predisporre e redigere la progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- Acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento da parte degli organi tecnici di controllo occorrenti o necessari sia nella fase di progettazione, sia nella fase di avvio dei lavori sia, infine, nella fase della manutenzione e gestione degli impianti;
- Ricepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dai predetti organi tecnici;
- Predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d'arte, perfettamente funzionanti ed operativi secondo le previsioni progettuali e perfettamente idonei all'uso ed alla destinazione prevista negli atti progettuali e nella proposta;
- Provvedere alla realizzazione e gestione degli interventi e degli impianti per tutta la durata della concessione secondo le previsioni contemplate nel relativo piano economico-finanziario;
- Prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie e coperture assicurative previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

- Con il Verbale di presa in consegna stilato tra il Concedente ed il Concessionario il giorno della sottoscrizione del contratto, o comunque entro 10 giorni dalla stipula, la Società \_\_\_\_\_, quale Concessionario, prenderà in carico gli impianti diventandone responsabile della custodia e conservazione e da tale data assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile e penale. Nel Verbale di consegna e di inizio del servizio dovrà essere riportata la lettura e la matricola, dei contatori di energia elettrica. A partire dalla data della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà avviare prontamente le pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli

impianti oggetto della concessione, voltura che dovrà essere conclusa per tutti i contatori

entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'Amministrazione metterà a disposizione del concessionario tutta la documentazione in suo possesso al fine di facilitare per quanto possibile la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le apparecchiature e gli eventuali nuovi impianti realizzati durante la vigenza del presente contratto restano di proprietà dell'Amministrazione.

- Per gli apparecchi alimentati da utenza pubblica, quali per esempio telecamere di videosorveglianza, autovelox, lampeggianti, luminarie natalizie ecc. il concessionario non potrà fare opposizione e non avrà diritto ad alcun indennizzo trattandosi di consumi estremamente ridotti.

Il concessionario autorizza in concedente ad installare all'aprecchiature finalizzate allo sviluppo della così detta smart city con onere di fornitura della energia elettrica.

Si evidenzia comunque che la loro manutenzione è regolata come dall'art. 7 comma a.

- Gli impianti e i loro accessori e manufatti, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati al concedente, comprensivi di voltura dei contratti di fornitura con oneri e costi a carico del concessionario, in perfetto stato di efficienza e di conservazione salvo il normale deperimento per l'uso, in particolare i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza luminosa pari almeno all'80% rispetto al nuovo. Due (2) anni prima della scadenza del

contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un tecnico per effettuare gli accertamenti sulle condizioni di efficienza luminosa e di manutenzione degli impianti, redigendo un pre-verbale in contraddittorio con il concessionario. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. Al

completamento dei lavori, il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale

tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata con quanto eseguito effettivamente, rispecchiando in modo reale quanto effettuato:

- Relazione tecnica particolareggiata; - Disegni esecutivi cartacei (n. 3 copie per ogni tavola e file in dwg); - Particolari costruttivi e d'installazione (n. 3 copie per ogni tavola e file in dwg); - Schede tecniche di funzionamento (n. 3 copie per ogni scheda); - Depianti illustrativi dei lavori eseguiti; - Dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alla regola

d'arte;

Il direttore lavori ed il collaudatore dovranno essere individuati dal Comune ed il costo di tale incarico sarà a carico del concessionario. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti dalle verifiche di collaudo, dovranno essere eliminati a cura e spese del concessionario entro il termine utile di mesi 2. Qualora il concessionario non ottemperasse a tale impegno, l'Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattando le relative spese dal primo canone utile. Il Collaudo dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concessionario. All'approvazione dell'atto da parte del Concedente, questa procederà allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione. Il concessionario rimane responsabile comunque delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

3) Garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, con personale specializzato e adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A seguito della chiamata, sia essa diurna, notturna, in giorno lavorativo o festivo, che potrà essere effettuata da chiunque, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato entro i termini di seguito indicati:

a) entro massimo 1 ora dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento di emergenza, cioè necessario per rimuovere pericoli per le persone o di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare che il guasto o l'interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella medesima area in cui si è verificato il guasto (sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio

ecc.) In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un immediato intervento evitare il propagarsi del danno od il pericolo per le persone, eliminando l'emergenza e quindi assicurando la messa in sicurezza del sito interessato. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 60 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

b) entro massimo 2 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento urgente, cioè necessario a rimuovere l'interruzione dei servizi. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 120 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

c) entro massimo 48 ore dalla chiamata, qualora trattasi di intervento ordinario, cioè necessario a far fronte dei guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non comportano l'interruzione del servizio. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 48 ore, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 48 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

d) entro massimo 14 giorni dalla chiamata, qualora trattasi di intervento programmabile, cioè

correttivo per carenze che non determinano una riduzione di funzionalità dell'area interessata. Il "tempo di intervento" e di risoluzione del guasto è programmabile, ma non potrà, comunque, superare i 14 giorni dalla richiesta di intervento.

Trattandosi di servizio pubblico primario, qualora il ripristino non venisse effettuato nei tempi indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d), fermo restando quanto previsto per le penali, il Concedente, potrà procedere con l'esecuzione d'ufficio del medesimo, rivolgendosi a ditte di sua fiducia, senza obbligo di preavviso o di messa in mora, addebitando all'Al concessionario i costi sostenuti, trattenendoli dalla quota del primo canone utile.

La determinazione circa il carattere di URGENZA o EMERGENZA dell'intervento è rimessa alla valutazione del Responsabile del Procedimento individuato dall'Amministrazione il quale potrà anche concordare tempistiche diverse per il ripristino del funzionamento dell'impianto. A seguito di ogni intervento si dovrà redigere una nota-verbale, in cui sarà riportato il sito presso cui è avvenuto l'intervento medesimo, e/o l'impianto, la data, l'orario della chiamata e l'orario di arrivo del reperibile, l'anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Tale nota dovrà essere trasmessa al Concedente. Tutte le richieste ricevute dall'Al Dal concessionario, siano esse tramite comunicazione scritta che comunicazione telefonica e le note-verbali riferite agli interventi eseguiti, dovranno essere registrate e conservate a disposizione del Concedente.

Garantire la manutenzione straordinaria intesa come tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. La finalità della manutenzione straordinaria è mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente. Con questo termine si intendono quindi anche vere

e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. Durante il corso della concessione il concessionario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del concessionario. Nel caso in cui si verifichi un danneggiamento a seguito di incidente stradale e/o atti di vandalismo o similari, l'impresa si obbliga nell'arco di 1 ora (intervento di emergenza) dalla segnalazione alla messa in sicurezza e nel tempo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi ad effettuare il ripristino dell'impianto. Le eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno esercitate direttamente dal concessionario, senza coinvolgimento del Concedente. Resta inteso che qualora il danno fosse procurato da ignoti, il concessionario nulla può chiedere al Concedente, rimanendo nella sua facoltà stipulare apposita Assicurazione per far fronte alla spesa per i ripristini.

Nel caso in cui il concessionario prenda in gestione nuovi punti luce nel corso dell'anno (lottizzazioni, ampliamenti ecc.), il canone annuale sarà aggiornato in aumento per ogni nuovo punto luce, con un importo pari alla quota canone per punto luce relativa alla fornitura energia e manutenzione (depurata quindi dall'investimento per la riqualificazione), per la quantità dei nuovi punti luce presi in consegna:

$$Q_{ca} = n.N_{pl} \times Q_c / n.O_{pl} \text{ come da offerta Dove:}$$

$Q_{ca}$  = quota canone di aggiornamento

$n.N_{pl}$  = numero Nuovi punti luce

$Q_c$  = quota del canone annuale depurato dall'investimento di riqualificazione, quindi  $Q_c = \text{canone} \text{ — } \text{anni} - (\text{importo del progetto riqualificazione} + \text{iva}) / \text{ —}$

$n.O_{pl}$  = numero punti luce come quantificati in Offerta

La quota di aggiornamento del canone eventualmente come sopra dovuta, verrà riconosciuta nell'ultima rata annuale, in proporzione ai mesi effettivi dalla presa in consegna: 12/12 se presi in



di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune senza per questo prevedere canoni di riscatto.

- che al termine dei \_\_\_\_ anni tutti gli investimenti realizzati nel corso della concessione, saranno del prodotto alle prestazioni dichiarate in sede di gara.

apparecchi illuminanti di nuova installazione a controlli ed analisi atte ad attestare la rispondenza dei lavori, sempre previo preavviso con le modalità più avanti specificate, sottoporre gli

- ha preso atto ed accettato che il Concedente possa in ogni momento della fase di esecuzione

configurati come causati da forza maggiore, ai sensi del Codice Civile.

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che quelli quindi eccepire, durante l'espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di circostanze e/o rilascia apposita dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune. Il concessionario non potrà esistente, di cui al Verbale di consegna sopra menzionato e con la sottoscrizione del presente atto

1. ha preso piena conoscenza dello stato di fatto dell'impianto di Illuminazione Pubblica

partecipazione alla gara:

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì che, con la

#### **Art 8. Ulteriori oneri a carico del Concessionario derivanti dalla partecipazione alla gara.**

fornitrici di energia elettrica, mantenere e pagare i contratti di fornitura.

Effettuare il tempestivo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi nei confronti delle Società

economiche necessarie da iscrivere nel bilancio annuale di previsione.

tempestivamente comunicata dal Concessionario al Concedente per il reperimento delle risorse

qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del canone di concessione dovrà essere

aritmetica del canone iniziale con la quota di aggiornamento come sopra calcolata. Si fa presente che

partire dalla prima rata dell'anno successivo, il canone riconosciuto sarà quindi dato dalla somma

dal canone di concessione solo la parte dei consumi mentre rimane fissa la quota investimento. A

nel caso di dismissione dei punti luce esistenti. In tal caso (dismissione dei punti luce) verrà detratta

consegna a gennaio, 6/12 se presi in consegna a giugno ecc. Analogamente si procederà, in detrazione,

#### **Art 9. Obblighi del Concedente.**

A carico del concedente sono posti i seguenti obblighi:

- effettuare puntualmente al Concessionario tutti i versamenti previsti al successivo art. 11
- “Canone di Concessione”;
- Il Concedente è inoltre responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario, per l'intera durata del contratto.

#### **Art 10. Attuazione del Contratto**

##### **a. FASE DI FORNITURA**

In capo al Concessionario sono la progettazione definitiva ed esecutiva con le verifiche illuminotecniche e la fornitura e montaggio delle apparecchiature previste con il presente contratto nei tempi e con le modalità di cui al Disciplinare di gara costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non viene allo stesso allegato e quindi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine di avvio da parte del RUP ed i lavori potranno iniziare una volta intervenuta l'approvazione di detti progetti da parte del RUP; il Concessionario assume pertanto il rischio di verifica e fornitura con montaggio, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alle realizzazioni suddette, eventualmente generate da ritardo nei tempi di consegna dei materiali, mancato rispetto degli standard, l'aumento dei costi, inconvenienti tecnici, mancato completamento, le esternità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi.

Il Concessionario ha la facoltà di introdurre le eventuali variazioni finalizzate ad una maggiore economicità di montaggio o gestione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivanti dagli atti di gara e delle norme. Le variazioni in corso d'opera sono ad ogni effetto proposte dal Concessionario al Concedente che avrà facoltà di rigettarle se ritenute non idonee.

##### **b. FASE DI ESERCIZIO**

La fase di esercizio coincide con l'effettiva messa a disposizione di quanto oggetto del presente

contratto. Per messa a disposizione si intende l'onere assunto a proprio rischio dal Concessionario di assicurare al soggetto Concedente, la costante fruibilità di quanto realizzato, intendendosi per tale l'effettivo funzionamento di quanto oggetto del presente contratto, conformemente agli standard richiesti dagli elaborati tecnici della gara.

Rimane in capo al Concessionario la gestione tecnica degli interventi per tutto il periodo della concessione, essendo la disponibilità degli stessi subordinata al loro corretto funzionamento in tutte le loro parti.

In particolare è a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate, anche in seguito di danni causati da atti vandalici, incidenti stradali o di altro genere che determinino il danneggiamento dei prodotti installati o altre cause non imputabili al Concessionario. Rimangono nelle facoltà del soggetto Concedente, il monitoraggio del funzionamento delle apparecchiature installate, nonché tutte le attività di regolazione, e modifica orari di accensione/spegnimento che lo stesso riterrà opportuni nell'ottica di ottenere ulteriori risparmi energetici. Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni di cui al disciplinare di gara.

#### **Art. 11 Canone di Concessione.**

Il Concessionario è retribuito con un corrispettivo, corrispondente al canone di concessione, **soggetto a rivalutazione monetaria** secondo le previsioni di seguito riportate.

Il canone di concessione annuo verrà determinato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario proposto in sede di gara.

Applicando i valori del piano economico finanziario presentato in sede di gara si determina il prezzo annuo della concessione, pari a €. \_\_\_\_\_ euro/anno, da assoggettare a Iva nella misura di legge, di cui la quota fissa di € \_\_\_\_\_ per ammortamento impianti ed utili d'impresa e la quota variabile di € \_\_\_\_\_ per costo energia elettrica, manutenzione ordinaria programmata e manutenzione straordinaria.

Il prezzo annuo della concessione verrà riconosciuto al Concessionario in rate bimestrali pari ad €/bimestre ( ) oltre IVA di legge, da corrispondere per mesi ( ) anni) previa emissione di regolare fattura elettronica entro la fine di ogni mese, da liquidare entro i successivi 30 giorni. Le fatture elettroniche dovranno essere spedite al Comune di Conegliano al seguente indirizzo di posta \_\_\_\_\_ con il seguente codice Univoco ufficio per la ricezione delle fatture ( corrispondente al Codice Destinatario all'interno del file Fattura PA): n: \_\_\_\_\_. Le fatture elettroniche, inoltre dovranno riportate obbligatoriamente i seguenti dati:

1. il riferimento all'oggetto del presente contratto, il numero CIG: N. \_\_\_\_\_

Le fatture altresì verranno liquidate con le modalità indicate nel vigente regolamento di contabilità. Si fa presente che la liquidazione della fattura è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell'energia la cui dimostrazione è a carico del Concessionario. La prima fattura (corrispondente al primo canone mensile) sarà emessa l'ultimo giorno del mese di presa in carico da parte del concessionario delle utenze elettriche.

Dopo 12 mensilità (1 anno) ed a seguire alle scadenze annuali, verrà applicata sulle fatture di nuova emissione l'aggiornamento ISTAT (indice NIC-indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività – dati provinciali – beni energetici).

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti al Concessionario esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012;

I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall'esecutore nel rispetto della Legge n. 136/2010. Il concessionario dovrà inviare in allegato alle fatture mensili la dimostrazione della regolarità dei pagamenti alla data di emissione della stessa nei confronti del fornitore dell'energia elettrica per opportuna verifica e controllo ed altresì dovrà comunicare eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del canone di concessione per il reperimento da parte del Concedente delle risorse economiche necessarie da iscrivere nel bilancio annuale di previsione.

Il Concedente dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concessionario, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e smi.

#### **Art 12. Cessione del credito**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L. n. 2248/1865 l'Amministrazione aderisce, con la sottoscrizione del presente atto, alla cessione del credito spettante al Concessionario, derivante dalla sottoscrizione del presente contratto, a favore della ditta \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

#### **Art 13. Trasferimento di Proprietà**

Al termine naturale del Contratto e col pagamento dell'ultimo canone dovuto, il Concedente entrerà nella piena proprietà di quanto oggetto del presente contratto; il Concessionario non potrà vantare alcun credito o diritto su quanto oggetto del presente contratto.

Tutte le eventuali spese relative al trasferimento sono interamente a carico del Concessionario così come anche ogni onere di natura fiscale inerente o conseguente al trasferimento stesso.

#### **Art 14. Società di Progetto**

Il Concessionario ha la facoltà di costituire una Società di Progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata anche consortile, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del decreto Legislativo n.50/2016. La Società così costituita diverrà di diritto Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione con il Concedente, senza necessità di sua approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.

#### **Art.15 Cauzioni e Polizze.**

Le parti danno atto che il Concessionario a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto ha prestato le seguenti cauzioni:

- **Cauzione definitiva contrattuale** art. \_\_\_\_\_ del D.Lgs. n. 50/2016 nell'ammontare di € \_\_\_\_\_ pari al 10%

dell'importo della concessione come desumibile dal piano economico - finanziario prodotto in sede di offerta Asseverato

da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emessa dalla società \_\_\_\_\_ con Polizza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ridotto però del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge- in quanto il concessionario ha prodotto il certificato di qualità UNI EN ISO 9001, così come previsto dagli artt. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del Decreto Legislativo n.50/2016. Tale cauzione è stata prestata a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata

in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. Tale cauzione, inoltre copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e

cessa di avere effetto solo alla data di cessazione della concessione. La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2° C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il concedente ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione in tutto o in parte. Il concessionario, inoltre, dovrà immediatamente reintegrare la cauzione medesima, nel termine prefissatogli, qualora il Comune durante l'esecuzione del presente contratto, dovesse valersi in tutto o in parte di essa.

-Cauzione art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ del D.Lgs. n. 50/2016 definitiva legata alla gestione delle opere gestione manutenzione) per il periodo di durata del contratto nell'ammontare di € \_\_\_\_\_ pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio (spesa manutenzione attesa), desunto dal piano economico finanziario. Tale polizza è stata emessa dalla società \_\_\_\_\_ con Polizza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

-Cauzione ex art. 129 del D.Lgs. n. 267/2006 per danni di esecuzione subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e responsabilità civile per danni causati a terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, stipulata con polizza numero \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Agenzia con sede legale in via \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Art. 16 Spese sostenute dal Commitente a carico del soggetto Concessionario.

Ai sensi di quanto prescritto dal disciplinare di gara il Concessionario ha versato in un'unica soluzione all'atto della stipula del Contratto una somma pari ad € \_\_\_\_\_ (Iva esclusa) non soggetta a ribasso quale spesa sostenuta dal Concedente in merito all'espletamento della concessione di che trattasi.

#### **Art. 17 Penali**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità del concessionario di rilevanza civile e/o penale, che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito, per il minore servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali sotto indicati o provvedimenti; a tale riguardo si specifica che:

Cg = è da intendersi come quota giornaliera

Ca = è da intendersi come Canone annuo

Cg = è da intendersi come Ca/365

A) Ritardi sull'ultimazione dei lavori di riqualificazione .

In caso di ritardo non giustificato dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto di cui all'art.5, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari ad 1/1000 dell'importo complessivo dell'opera desunto dal progetto esecutivo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione Comunale il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest'ultimo.

B) Ritardi sul Servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire il rispetto delle tempistiche di cui all'Art.7 comma C lettera a-b-c-d, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione Comunale dei punti luce spenti per un periodo superiore a quanto stabilito al precedente Art.5, sarà facoltà della stessa applicare una penale per il mancato rispetto dei tempi di riparazione riportati a precedente Art.5.

Le penali applicabili sono le seguenti:

0,1 Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento  
(intervento di emergenza Art. 5 comma c lettera a)

0,2 Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato ripristino funzionamento

(intervento di emergenza Art. 5 comma c lettera a)

0,1 Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento

(intervento di emergenza Art. 5 comma c lettera b)

0,2 Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato ripristino funzionamento

(intervento di emergenza Art. 5 comma c lettera b)

0,5 Cg -per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino

(intervento di emergenza Art. 5 comma c lettera c)

0,5 Cg -per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino

(intervento di emergenza Art. 5 comma c lettera d)

C) Ritardi di accensione e anticipi di spegnimento degli impianti

Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla normativa vigente in tema di illuminamento minimo a garanzia della sicurezza stradale. Qualora l'operazione di accensione venisse ritardata e quella di spegnimento anticipata, di oltre dieci minuti rispetto alle condizioni stabilite nella proposta, verrà applicata una penale pari a 0,2 Cg per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza.

Per il mancato mantenimento dei livelli di illuminamento, sarà applicata una penale di 0,5 Cg ogni notte astronomica di disservizio.

D) Mancato pagamento bollette fornitura energia elettrica.

Per il ritardato pagamento delle bollette di fornitura dell'energia elettrica non è prevista penale, essendo il concessionario contrattualmente legato da apposito contratto di fornitura con la società



distribuirle, a cui risponderà in toto su eventuali omissioni. L'Amministrazione Comunale tuttavia, sarà tutelata su eventuali dissestivi di erogazione dovuti a mancati pagamenti, dalle seguenti clausole: La liquidazione del canone mensile sarà effettuato previa comprovata liquidazione delle bollette emesse relative al mese precedente da parte del concessionario.

Col perdurare del ritardo sui pagamenti, al fine di scongiurare la sospensione dell'erogazione dell'energia, l'Amministrazione Comunale non effettuerà la liquidazione della quota canone, che andrà devoluta alla società erogatrice. Nel caso, l'Amministrazione si riserva di richiedere ristoro dei danni e dissestivi causati dal concessionario inadempiente. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al concessionario dal Concedente; il concessionario potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili, a insindacabile giudizio del Concedente, saranno applicate al concessionario le penali come sopra indicate. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte del Concedente di risolvere immediatamente il contratto con il concessionario in considerazione della gravità dell'infrizione commessa. Al concessionario sarà imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di gestire gli impianti con personale proprio od esterno, e di garantire il servizio del presente Capitolato. Per gli importi dovuti a tale titolo, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di avvalersi sul credito e sulla cauzione. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell'importo del corrispettivo annuale dovuto al concessionario; se ciò dovesse accadere il Concedente potrà risolvere il contratto in danno del contraente. Tutte le penali verranno rimosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo del canone dovuto al concessionario in occasione del primo pagamento utile successivo all'irrogazione della penale.

**Art.18 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Concessionario, in relazione al presente contratto di concessione CIG N. \_\_\_\_\_, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e ss. m.i. A tal fine, il coconcessionario indica i seguenti conti correnti:

- IBAN IT \_\_\_\_\_:

- Banca -IBAN:IT \_\_\_\_\_

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n.136 e art.1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui il concessionario esegua le transazioni relative alla presente concessione senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Quanto previsto dal presente comma ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c..

Il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136. L'assenza della presente clausola comporta la nullità del subcontratto. A tal fine il coconcessionario si impegna a trasmettere al Concedente copia dei contratti di cui al periodo precedente ed a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Quanto previsto dal presente comma ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c..

**Art. 19 - Domicilio del concessionario**

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio come segue:

COMUNE DI CONEGLIANO con sede in \_\_\_\_\_.

(TV).

#### Art. 20 - Risoluzione e Recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli \_\_\_\_\_ e ss. del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché della Legge n. 2248 del 1865 (allegato F) per quanto ancora in vigore.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si intende risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- a) Fallimento dell'impresa concessionaria, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- b) perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. \_\_\_\_\_ del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- c) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;
- d) inosservanza degli ordini scritti impartiti dal Responsabile del Procedimento;
- e) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato;

- f) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dal Concedente o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dal RUP ;

- g) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di sicurezza e salute nel cantiere temporaneo o mobile interessato;
- j) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia;

- h) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza delle maestranze impiegate,

- i) frode accertata nell'esecuzione dei lavori.

## Art. 21 – Subappalto

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. \_\_\_\_\_ del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

I pagamenti al concessionario saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223.

Il concessionario è obbligato ad inserire, all'interno del contratto di subappalto, tutte le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ D.lgs n° 50/2016, il concessionario dovrà trasmettere al Concedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanziate con indicazione delle ritenute di garanzia.

## Art. 22 - Richiamo per quanto non previsto.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore, in particolare alla L.R.V. n. 27/2003, al Decreto Legislativo n. 50/2016, alla legge n. 2248, del 1865 (allegato F), per quanto ancora in vigore ed applicabile, al D.P.R. N.207/2010 s.m.i. e al D.M. L.L. P.P. n. 145/2000, alla legge n. 55/1990 e al D.Lgs. n. 81/2008.

## Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e connesse alla sua stipulazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

#### **Art. 24 - Protocollo di legalità**

Il Comune di Cordignano, informa che con deliberazione di G.C. n. 84 del 14.05.2012, ha aderito al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e di tutte quelle attività imprenditoriali ritenute sensibili di cui all'allegato 1 del protocollo sottoscritto in Venezia, in data 09.01.2012 recante le sottoscrizioni del Ministro dell'Interno, del Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto, delle prefetture della Regione Veneto e del Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto. Pertanto in osservanza dell'art 1 del presente accordo, si prevede che qualora le informazioni antimafia raccolte di cui agli artt. 91 e 94 del Decreto Legislativo n. 159/2011, abbiano dato esito positivo, tale contratto è risolto di diritto, con l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Tale protocollo si considera parte integrante del presente atto anche se non viene allo stesso allegato.

#### **Art. 25 - Registrazione**

1. Il presente contratto redatto sotto forma di atto pubblico, è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 26.4.1986, n.131 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. 2. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico (M.U.1.) per l'importo di Euro \_\_\_\_\_,00.

#### **Art. 26 - Interpretazione del contratto.**

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle degli altri documenti contrattuali previsti dall'art. 9, prevalgono le norme del presente contratto.

#### **Art. 27 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Concessionario può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art.7 del citato decreto Legislativo nei limiti e nelle modalità indicate dagli articoli 8, 9, e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Cordignano e Responsabile degli stessi è il Responsabile del Settore Tecnico-Ambiente-Urbanistica-Patrimonio e Attività Produttive.

#### **Art. 28 – Controversie**

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti sull'esecuzione, interpretazione e risoluzione del contratto, è competente esclusivamente il foro di Treviso. E' escluso al riguardo il giudizio arbitrale. Si applicano comunque le procedure indicate dagli articoli 240, 240-bis, 241 e 243 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto da persona di mia fiducia in formato elettronico composto da n. pagine per intero documento e quanto della successiva, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue:

La ditta concessionaria, nella persona del sig. Gianni Botter quale rappresentante legale della Società Botter Giovanni C.F. N: \_\_\_\_\_ con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner;

Il Comune di Conegliano, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ Responsabile della 3<sup>a</sup> U.O. C.F. \_\_\_\_\_ con firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante scanner